



**DECRETO LEGGE N.4/2022**  
**cd. Decreto Sostegni ter**

# **DECRETO LEGGE N.4 DEL 27 GENNAIO 2022 CD. DECRETO SOSTEGNI TER- ART. 28 BONUS EDILIZI NOVITÀ PER CESSIONE DEL CREDITO**

*Posted on 31 Gennaio 2022*



---

Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Publicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 21 - Serie Generale - del 27 gennaio u.s.](#) il **Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4** cd. **Decreto Sostegni ter**, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*", entrato **in vigore** il giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U.R.I - ossia **dal 27 gennaio 2022**

Il decreto legge, con l'**articolo 28** rubricato "*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*", contenuto all'interno del Titolo IV "*Altre Misure urgenti*", apporta modifiche al meccanismo di cessione del credito/sconto in fattura connesso al Superbonus 110% e agli altri bonus fiscali per l'edilizia (Bonus ristrutturazione, Eco-Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), in funzione antifrode.

Tale provvedimento, introducendo una **stretta sulle cessioni dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi** prevede che:

- il **credito d'imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus**, in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, **diventa cedibile una sola volta ad altri soggetti** (comprese banche ed intermediari finanziari) ai quali, **quindi, spetta solo l'utilizzo in compensazione** dello stesso e **non più la possibilità di ulteriore cessione**;
- i **crediti d'imposta**, già **oggetto di precedente cessione alla data del 7 febbraio 2022**, **possono essere oggetto solo di una ulteriore cessione ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- sono **nulli tutti i contratti di cessione stipulati in violazione delle predette disposizioni**.

In allegato, [l'attuale versione dell'art.121 del D.L. 34/2020](#), alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 4/2022.

